



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°237 del 28/05/2021

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 20 maggio 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO

9) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. ACADEMY LADISPOLI SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE SCORSINI MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 13/05/2021

(Gara: ARANOVA – ACADEMY LADISPOLI SRL del 12/05/2021 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.232 del 21/05/2021

La Academy Ladispoli impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per tre gare l'allenatore, Scorsini Marco, per aver rivolto all'arbitro ed all'allenatore avversario espressioni offensive e minacciose.

A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società riconosceva, unicamente, che l'allenatore Scorsini, durante la gara, aveva avuto un acceso diverbio con l'allenatore della squadra avversaria, ma negava decisamente di aver rivolto frasi offensive e minacciose all'arbitro; evidenziava, al contempo, che il mister Scorsini, nell'arco della sua carriera di allenatore, si era sempre comportato in modo corretto, ricevendo una sola espulsione e concludeva chiedendo la diminuzione della sanzione ad una giornata di squalifica.

Chiarito ciò, va evidenziato, in via preliminare, che il reclamo è inammissibile in quanto il codice di giustizia sportiva non prevede che sia impugnabile il provvedimento di squalifica per i tecnici fino ad un mese (art. 137 comma 3 lett. b).

Pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 28 maggio 2021

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli